

Protocollo di firma facoltativa della Convenzione sulle missioni speciali concernente la composizione obbligatoria delle controversie

Concluso a New York l'8 dicembre 1969

Approvato dall'Assemblea federale il 25 marzo 1977²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 novembre 1977

Entrato in vigore per la Svizzera il 21 giugno 1985

(Stato 28 maggio 2009)

Gli Stati Partecipanti al presente Protocollo e alla Convenzione sulle missioni speciali³, dappresso chiamata «Convenzione», adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 dicembre 1969.

Nel desiderio di ricorrere, per qualsiasi questione che le concerne riguardanti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, alla giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di Giustizia, a meno che non sia stato accettato di comune accordo fra le Parti entro un termine ragionevole un altro modo di regolamento,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione competono alla Corte internazionale di Giustizia e possono conseguentemente essere impugnate davanti a tale Corte mediante richiesta di qualsiasi Parte alla controversia che è partecipe del presente Protocollo.

Art. II

Le Parti possono convenire entro un termine di due mesi dopo notificazione da una parte all'altra che esiste a suo parere una controversia, di ricorrere non alla Corte internazionale di Giustizia ma a un tribunale d'arbitrato. Scaduto tale termine ciascuna parte può mediante richiesta, adire la Corte per la controversia.

RU **1985** 1279; FF **1976** III 325

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 25 mar. 1977 (RU **1985** 1259).

³ RS **0.191.2**

Art. III

1. Le Parti possono parimente convenire, entro lo stesso termine di due mesi, d'adottare una procedura di conciliazione prima di ricorrere alla Corte internazionale di Giustizia.

2. La commissione di conciliazione deve formulare le proprie raccomandazioni entro i cinque mesi successivi alla propria costituzione. Se quest'ultimi non sono accettati dalle Parti alla controversia entro un termine di due mesi dopo la comunicazione, ciascuna Parte potrà adire la Corte mediante richiesta.

Art. IV

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che possono divenire parte alla Convenzione fino al 31 dicembre 1970 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. V

Il presente Protocollo sottostà a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VI

Il presente Protocollo resta aperto all'adesione di tutti gli Stati che possono aderire alla Convenzione. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VII

1. Il presente Protocollo entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore della Convenzione o il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del secondo strumento di ratifica del Protocollo o d'adesione a detto Protocollo, se questa seconda data è più lontana.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificano il presente Protocollo o vi aderiscono dopo l'entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. VIII

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati che possono divenire Parte alla Convenzione:

- a) le firme apposte sul presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratifica o d'adesione, conformemente agli articoli IV, V e VI;
- b) la data in cui il presente Protocollo entra in vigore conformemente all'articolo VII.

Art. IX

L'originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono parimente autentici, è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all'articolo IV.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri governi, hanno firmato il presente protocollo che è stato aperto alla firma a New York il 16 dicembre 1969.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 28 maggio 2009⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Austria	22 agosto	1978 A	21 giugno	1985
Bosnia e Erzegovina	12 gennaio	1994 S	6 marzo	1992
Cipro	24 gennaio	1972	21 giugno	1985
Estonia	21 ottobre	1991 A	20 novembre	1991
Filippine	26 novembre	1976	21 giugno	1985
Guatemala	12 febbraio	1988 A	13 marzo	1988
Iran	5 giugno	1975 A	21 giugno	1985
Liberia	16 settembre	2005 A	16 ottobre	2005
Liechtenstein	3 agosto	1977	21 giugno	1985
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Paraguay	19 settembre	1975 A	21 giugno	1985
Seicelle	28 dicembre	1977 A	21 giugno	1985
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Slovacchia	27 aprile	1999 A	27 maggio	1999
Spagna	31 maggio	2001 A	30 giugno	2001
Svizzera	3 novembre	1977	21 giugno	1985
Uruguay	17 dicembre	1980 A	21 giugno	1985

⁴ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).